

DELEGA SUL NUCLEARE: MOLTA PROPAGANDA MA NESSUN BENEFICIO PER CLIMA E BOLLETTE, A RISCHIO LE RINNOVABILI

La Camera ha approvato la legge delega in materia di energia nucleare con 155 voti favorevoli, 86 voti contrari e 8 astenuti.

Il PD ha votato contro, per numerose ragioni.

Innanzitutto si tratta di una delega molto ampia e sostanzialmente in bianco. I temi affrontati vanno dalla programmazione nazionale alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia, alla sicurezza e vigilanza, agli strumenti economici e finanziari, fino alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Si tratta di una delega che incide simultaneamente sull'assetto energetico, sulla finanza pubblica, sulla sostenibilità ambientale e sulla politica industriale del Paese, con effetti destinati a dispiegarsi in un orizzonte pluridecennale. Senza che il Parlamento possa giocare un ruolo da protagonista.

Il punto non è che non si possa discutere di nucleare ma il modo in cui si decide di farlo, con quali dati, quali garanzie e quale trasparenza.

E questa delega, purtroppo, lo fa in modo profondamente sbagliato, affidando al Governo tutte le decisioni più importanti e sminuendo fino quasi a cancellarlo il ruolo del Parlamento.

Di fatto viene delegata al Governo l'intera politica energetica nazionale per i prossimi decenni senza che il Parlamento sia chiamato a decidere più nulla di sostanziale.

E questo aspetto è ancor più grave se si pensa che il nucleare in Italia non è una pagina bianca. Gli italiani, infatti, si sono espressi in due consultazioni referendarie, quella del 1987 e quella del 2011, in quest'ultima circostanza il voto contrario superò il 94 per cento e andarono a votare oltre 25 milioni di persone. Questo dato non può essere cancellato come se non esistesse.

Il tema dell'energia nucleare può senz'altro essere discusso, può essere attualizzato alla luce del progresso scientifico, può essere inserito in una riflessione sulla ricerca, ma non può essere aggirato con una procedura opaca o affidato a futuri decreti legislativi, soprattutto quando mancano indicazioni puntuali in merito ai controlli, alle localizzazioni, alla gestione delle scorie e al coinvolgimento dei territori.

Come sottolineato anche da [Augusto Curti durante la discussione generale](#): “Rispetto al tema noi del PD **non abbiamo alcun approccio ideologico** ma, proprio perché prendiamo sul serio la ricerca, **non possiamo accettare che questa venga confusa con la propaganda**. La ricerca, infatti, illumina, mentre la propaganda, purtroppo, acceca”.

I **punti critici** di questa legge delega sono **molteplici** e non si limitano all'eccessiva discrezionalità data al Governo.

Il provvedimento, infatti, **non è accompagnato da alcuna stima dei costi** e degli oneri che il programma nucleare comporterà. I progetti nucleari di nuova costruzione realizzati negli ultimi vent'anni in contesti occidentali hanno sistematicamente registrato **extra-costi e ritardi** significativi rispetto alle previsioni iniziali (Flamanville, Olkiluoto, Hinkley Point C). In questi casi sono stati **necessari interventi dello Stato** sia per stabilizzare i costi, che per assicurare i ricavi agli investitori, con conseguente **esposizione della finanza pubblica**.

Il nucleare di nuova costruzione, inoltre, per le sue caratteristiche intrinseche (tempi di realizzazione di 10-15 anni nei casi ottimistici), **non può contribuire agli obiettivi energetici e climatici del 2035**. In un sistema elettrico che nel 2024 già genera il 41% dell'elettricità da fonti rinnovabili (fonte Terna), inserire una traiettoria nucleare parallela rischia di **produrre incoerenze di sistema e rallentamenti della transizione**.

Va poi considerata la circostanza che **l'Italia dispone già di una eredità nucleare** che attende di essere gestita: il decommissioning degli impianti dismessi è tuttora incompleto e **la procedura per l'individuazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi** — previsto dal d.lgs. 31/2010 — **resta irrisolta**. Avviare un nuovo programma nucleare senza aver chiuso il ciclo precedente espone a un rischio concreto di duplicazione dei costi e delle passività, oltre che a tensioni nell'allocazione delle risorse amministrative e finanziarie disponibili.

La mancata previsione di un'Autorità amministrativa indipendente nazionale per la sicurezza nucleare — condizione necessaria e non differibile, come indicano tutti gli standard europei e internazionali (Direttive Euratom 2009/71 e 2011/70) — evidenzia **una lacuna strutturale** nell'architettura del provvedimento.

Non viene effettuato **alcun confronto** tra il **costo livellato dell'energia (LCOE) del nucleare** e **quello delle fonti rinnovabili** integrate con sistemi di accumulo. Non viene prodotta alcuna analisi costi-benefici; non viene verificata la sostenibilità finanziaria.

Il rapporto Lazard del 2025 indica per il fotovoltaico su scala industriale un costo livellato tra i 35 e i 50 dollari per megawattora.

Per il nucleare lo stesso costo si colloca tra i 141 e i 220 dollari per megawattora.

Negli ultimi anni, **il costo del fotovoltaico è diminuito di cinque volte**, mentre invece quello del nucleare ha seguito una traiettoria del tutto opposta: è aumentato.

Nel 2025, in Europa, **solare ed eolico** hanno prodotto insieme **il 30 per cento dell'elettricità dell'Unione**, superando sia le fonti fossili sia il nucleare. Il solo nuovo

fotovoltaico installato in quell'anno ha generato una quantità di energia equivalente a 3 reattori da 300 megawatt in funzione per oltre 8.000 ore l'anno.

“Ecco, questo è il presente – [ha affermato Alberto Pandolfo durante la dichiarazione di voto contrario del PD](#) – mentre il nucleare che ci volete propagandare, nella migliore delle ipotesi, è un futuro a decenni di distanza. (...) Il Governo presenta i **piccoli reattori modulari** come la grande novità, come la risposta tecnologica che cambierà tutto, ma guardiamo che cosa è successo nella realtà: il progetto NuScale, tra i più avanzati negli Stati Uniti, ha visto i costi stimati quasi triplicare, passando da circa 4 a 9 miliardi di dollari, prima di essere definitivamente **abbandonato** nel 2023. In Occidente **non esiste ancora un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia**. L'EPR in Francia doveva costare 3 miliardi di euro e doveva essere completato in 6 anni, ne è costato 20 e ha richiesto 15 anni di lavoro. Quando un impianto accumula ritardi di questa portata, non si immobilizzano soltanto dei capitali, ma **si sottraggono risorse**, attenzione e politica pubblica **ad alternative già disponibili**, già economicamente competitive, già in grado di produrre energia oggi”.

In estrema **sintesi**, la delega sul nucleare presenta **tre gravi criticità**: è **senza numeri**, non contiene infatti alcuna base istruttoria finanziaria, alcuna analisi comparativa tra opzioni energetiche, alcuna quantificazione degli effetti sulla finanza pubblica e sui consumatori; è **senza coperture**, non chiarisce chi paga il conto del programma nucleare, in quale forma e con quali garanzie per la collettività; **non chiarisce tempi e modalità di gestione del nucleare esistente** per quanto attiene a decommissioning e deposito nazionale.

I **rischi concreti** che derivano da questo impianto normativo sono: il **rallentamento** della transizione energetica per effetto di un implicito indebolimento delle rinnovabili; il **rallentamento** del processo di decommissioning e di individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; aggravato dalla riapertura alle autocandidature approvata in Commissione; l'**esposizione** dei cittadini a costi imprevisti attraverso la fiscalità generale o le bollette; gli **squilibri** territoriali legati a localizzazioni decise senza adeguate garanzie partecipative; l'**incoerenza** con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

La posizione del PD è stata fin da subito molto concreta e pragmatica, portando il Gruppo a presentare un pacchetto di **emendamenti per chiedere**:

1 — La modifica dell'oggetto della delega

Restringere e ridefinire i confini della delega: escludere la produzione nucleare commerciale e concentrarsi sulle attività di ricerca e sviluppo nel campo della fissione, sul programma di fusione nucleare, e sulla disciplina del decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi.

2 — Il rafforzamento del controllo parlamentare

Eliminazione del meccanismo di silenzio-assenso; ampliamento dei termini per i pareri parlamentari (da 30 a 90 giorni); obbligo di riesame da parte delle Commissioni; clausola di revisione con relazioni periodiche al Parlamento.

3 — Un'analisi economica puntuale e comparata

Condizione economica preliminare all'esercizio della delega: previa predisposizione di un'analisi LCOE comparata tra nucleare e rinnovabili e accumuli, con verifica della sostenibilità finanziaria e trasmissione al Parlamento.

4 — La priorità alla sicurezza e alla gestione del pregresso

Gerarchia vincolante: prima i decreti sul decommissioning, sullo smantellamento degli impianti esistenti e sulla gestione dei rifiuti radioattivi, e solo dopo i decreti sulla produzione commerciale.

5 — Una governance nucleare: l'Autorità indipendente

Istituzione obbligatoria dell'Autorità amministrativa indipendente nazionale per la sicurezza nucleare, in coerenza con le Direttive Euratom 2009/71 e 2011/70. Non una valutazione discrezionale ma un obbligo di delega.

6 — Lo stop alla socializzazione del rischio

Sistema organico di garanzie finanziarie a tutela di utenti e contribuenti: divieto di meccanismi che trasferiscano il rischio finanziario ai consumatori; clausola di salvaguardia tariffaria; obbligo di fondo di accantonamento segregato per i costi di decommissioning.

7 — La tutela del territorio, dell'ambiente e della trasparenza

Sottoposizione del Programma nazionale nucleare a VAS; obblighi di partecipazione pubblica nei procedimenti di localizzazione; misure compensative ambientali e territoriali a carico degli operatori; portale pubblico di trasparenza con tutti i dati economici e finanziari degli impianti autorizzati.

Tutte proposte nel merito che però la maggioranza di centrodestra e il Governo Meloni hanno deciso di bocciare.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" [AC 2669](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alle Commissioni riunite VIII Commissione Ambiente e X Attività Produttive

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Finalità e procedimento per l'esercizio della delega (art. 1)

L'articolo 1, al comma 1, **conferisce al Governo la delega**, da esercitare **entro un anno**, per **disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile** nel territorio nazionale, anche nell'ottica di **promuovere una filiera nazionale ed europea** di settore.

La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti.

Il comma 2 regola la **procedura di adozione dei decreti legislativi**. In particolare essi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministeri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 prevede la possibilità di adottare **interventi integrativi e correttivi** entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della delega.

Oggetto della delega (art. 2)

L'articolo 2 definisce l'**oggetto della delega** legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere:

- un **programma nazionale** finalizzato, secondo quanto precisato in sede referente, allo **sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare** sostenibile e da fusione;
- adeguati **strumenti informativi** e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
- disposizioni di **adeguamento alla disciplina dell'UE** e degli accordi internazionali in materia;
- la **disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti** sul territorio nazionale;
- la **disciplina della sperimentazione**, della **localizzazione**, della **costruzione** o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, **di impianti di**:
 - ✓ **produzione di energia nucleare**, anche ai fini della produzione di idrogeno e, come precisato in sede referente, di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza;
 - ✓ **fabbricazione e riprocessamento** del combustibile nucleare;
 - ✓ **stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi** e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo;
- come aggiunto in sede referente, la **disciplina** dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile **anche per il settore navale e marittimo**;
- la disciplina della **ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo** dell'energia da fusione;
- le modalità di promozione delle **attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione** nucleare e dell'energia da fusione;
- la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
- **modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri** e, come precisato in sede referente, di fisici e di ogni altra figura professionale, per lo sviluppo delle competenze necessarie;
- il **riordino della disciplina in materia di sicurezza**, vigilanza e controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente;

- la disciplina di un sistema di **garanzie in relazione all'intero ciclo** di vita degli impianti;
- la disciplina delle **eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti** e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e, come aggiunto in sede referente, da fusione;
- il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico.

Principi e criteri direttivi (art. 3)

L'articolo 3, al comma 1, **stabilisce 31 principi e criteri direttivi** della delega legislativa. Il comma 2 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega **abroghino le disposizioni con essi incompatibili**, rechino le opportune disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, nonché le disposizioni transitorie e finali.

Clausola di salvaguardia (art. 4)

L'articolo 4 inserisce la **clausola di salvaguardia** per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di **Trento e Bolzano**, prevedendo che la legge in commento e i decreti attuativi si applichino compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Disposizioni finanziarie (art. 5)

L'articolo 5 reca **le norme di copertura**. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede, nella misura di **20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029**, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al MASE (comma 1).

Per l'attuazione dei principi e criteri direttivi della delega concernenti la realizzazione di **campagne informative** a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, **è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

Si prevede inoltre che i **decreti legislativi** siano corredati di **relazione tecnica**. Nel caso in cui i decreti legislativi comportassero nuovi o maggiori oneri non coperti al proprio interno né mediante le risorse previste dal comma 1, né dagli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei Fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie (comma 3). È presente, infine, una **clausola di neutralità finanziaria** (comma 4).